

STUDIO LEGALE AVV. ELDA BISCEGLIA
 VIA NETTUNO, 5 71016 SAN SEVERO (FG)
 Tel. - Fax 0882 222020
 Tel. Cell. 392 8436522
 Pec: bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it
 P. Iva 03311840718
 Cod. Fisc. BSCLDE72H51I158O

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
 SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 669 BIS E 700 C.P.C.
 ANTE CAUSAM**

CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per: Avv. Liliana Cozzetto, nata a Santa Sofia d'Epiro (CS) il 30.09.1970 e residente in Reggio Emilia (RE) al viale Umberto I n. 51/02, codice fiscale CZZ LLN 70P70 I309P, altresì in qualità di procuratrice di se stessa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con studio in Vico del Gargano (FG) alla via Risorgimento n. 106 (P. Iva 03324320716; *pec*: avvocatolilianacozzetto@pec-legal.it), rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Elda Bisceglia del Foro di Foggia, con studio in San Severo (FG) alla via Nettuno n. 5 (cod. fisc. Avv. Elda Bisceglia: BSCLDE72H51I158O; *pec*: bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it; *telefax*: 0882 222020), in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, del quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi inerenti il procedimento via telefax al n. **fax 0882 222020**, nonché all'indirizzo *pec* bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it, ed **elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ciro Franco in Scandiano (RE), alla via Vallisneri n. 17/F**

RICORRENTE

Contro:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore***, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A, Cap 00153 (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4, Cap 40100 (C.F.: 80068910373; PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore***, con sede in Bari (BA) alla via Sigismondo Castromediano n. 123 – Cap 70126 (C.F.:



80024770721 – Pec: drpu@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4 - Cap 40100 (C.F.: 80068910373; Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore**, con sede in Foggia (FG) alla via Giuseppe Rosati n. 2/G, Cap 71121 (C.F. 80001580713; Pec: uspfg@postacert.istruzione.it) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4 - Cap 40100 (C.F.: 80068910373; Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore**, con sede in Bologna (BO) alla via de' Castagnoli n.1, Cap 40126 (C.F.: 80062970373 – Pec: drer@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna (BO), alla via G. Reni n. 4 Cap 40100 (C.F.: 80068910373; PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito territoriale di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale XI**, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia (RE), alla via Mazzini n. 6 Cap 42121 (C.F. 80011950351; Pec: csare@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4 - Cap 40100 (C.F.: 80068910373; Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it – bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

- **RESISTENTI**

Nonché nei confronti di:

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale **A019 – Discipline giuridiche ed economiche**, corrispondente all'attuale classe di concorso **A46 – Scienze giuridico-economiche**, ex art. 1 Dpr 14.02.2016, n. 19, delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo valide e relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ovvero vigenti, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, o in subordine, di tutti i docenti iscritti, per la medesima classe concorsuale, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'Ambito Territoriale di Foggia (U.S.R. Puglia) e dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (U.S.R. Emilia Romagna), ossia di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell'accertamento del diritto della ricorrente al **reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia per la vigente classe di concorso A46 – Scienze giuridico-economiche**, corrispondente alla classe concorsuale A019 – Discipline giuridiche ed economiche, vigenti e



relative al triennio AA.SS. 2014/2017, prorogate, **ed in conseguenza del reinserimento, ovvero per effetto del trasferimento dell'iscrizione, all'atto del reinserimento, presso altro Ambito Territoriale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'odierna ricorrente**

Litisconsorti – Potenziali resistenti

Per l'accertamento del diritto della ricorrente al **reinserimento** – permanenza/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente dell'Ambito Territoriale di Foggia, relative al triennio AA.SS. 2014/2017, ovvero vigenti, per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, attuale classe concorsuale **A046 – Scienze giuridico-economiche**, ex art. 1 Dpr 14 febbraio 2016, n. 19, nella posizione e con i punti di diritto spettanti, da utilizzarsi per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'immissione in ruolo nella predetta provincia, con salvezza della domanda di trasferimento dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento presso altro Ambito Territoriale, e per la suddetta classe di concorso, di cui alle conclusioni in atti, e comunque ad ogni effetto di legge e delle disposizioni vigenti, anche in relazione all'art. 1 commi 95 e ss. L. 13 luglio 2015, n. 107.

Con richiesta, per la suindicata motivazione, della più vicina fissazione dell'udienza di comparizione e discussione.

PREMESSO

Con il presente ricorso cautelare *ante causam*, l'odierna ricorrente dr.ssa Cozzetto Liliana, come in premessa generalizzata, intende ottenere l'accertamento, previo accertamento dell'illegittimità della cancellazione definitiva, del proprio diritto al **reinserimento** e/o inclusione nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE) dell'Ambito Territoriale di Foggia per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, per cui risultava inserita, nelle corrispondenti graduatorie, all'atto della cancellazione e/o depennamento, ovvero, specificamente, per l'attuale classe di concorso **A-46 Scienze giuridico-economiche**, a seguito delle recenti previsioni di revisione dell'assetto ordinamentale delle classi di concorso, introdotte con **Dpr 14.02.2016 n. 19** *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 24 co. 4°- lett. a del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* (in G.U. Serie Generale n. 43 del 22.02.2016, entrata in vigore il 23.02.2016).

In via di subordine, in via specifica, con condanna delle amministrazioni resistenti a porre in essere tutti gli atti necessari al reinserimento in graduatoria ed effettiva reintegrazione della



ricorrente nella posizione giuridica spettante, nonché a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per il triennio aa.ss. 2014/2017, ed attualmente vigenti, per la classe concorsuale A019 Discipline giuridiche ed economiche, così come rettificata per effetto dell'inserimento dell'odierna ricorrente, onde consentire alla ricorrente di risultare destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, ovvero di proposta di assunzione, ai sensi delle previsioni di legge, con salvezza della domanda di trasferimento presso altro Ambito Territoriale per effetto del disposto reinserimento, all'atto del reinserimento ovvero, in subordine, entro i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

L'odierna ricorrente, come in premessa generalizzata, ha conseguito l'abilitazione - idoneità per l'insegnamento per la scuola secondaria superiore, per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche, a seguito della partecipazione al concorso ordinario, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. 01.04.1999, “ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria”, con punti 58,00/80 (cinquantotto su ottanta), totale punteggio prove e titoli 64,00/100, con inserimento nella corrispondente graduatoria di merito con punti 64,50, conseguendo così titolo per l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, e, dunque, il titolo di accesso alle suddette graduatorie, con inserimento nell'anno 2000 (**doc. 1**- certificato abilitazione rilasciato il 02.02.2016; **doc. 2** – certificato superamento prove concorso ed inserimento in graduatoria di merito rilasciato in data 02.02.2016; **doc. 3** - interrogazione storico posizione per l'a.s. 2009/2010; **doc. 4** - estratto graduatoria provinciale alla data del 11.07.2009, relativa all'ultimo biennio di permanenza in GaE – AA.SS. 2009/2011, ove è riconosciuto punteggio totale di **punti 21**; **doc. 5** – Graduatorie definitive ad esaurimento (si veda classe concorso ex A019 - A046 – pagg. 33-41) pubblicate dall'U.S.T. Ambito Territoriale Foggia in data 30.08.2017, aggiornate all'anno scolastico 2017-2018, a seguito operazioni di aggiornamento annuali - riservate esclusivamente ai docenti già inseriti nelle corrispondenti graduatorie, per l'aggiornamento dei titoli di servizio e culturali, ovvero scioglimento della riserva relativa al conseguimento dei titoli - in merito a cui si dedurrà più estesamente innanzi).

L'odierna ricorrente in seguito al conseguimento dell'abilitazione, ha dunque presentato domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale docente ed educativo della Provincia di Foggia **con decorrenza dalla domanda di iscrizione-aggiornamento per gli anni scolastici 2000/2001**, provvedendo a rinnovare la suddetta iscrizione (con formulazione della



domanda di permanenza/aggiornamento nella suddetta graduatoria), in occasione degli aggiornamenti successivi, altresì a seguito della trasformazione delle graduatorie ex permanenti provinciali in attuali graduatorie ad esaurimento, e dunque sino all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto per il biennio anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, con **D.M. n. 42/2009**; all'uopo si fa altresì rinvio, in ogni caso, agli atti e documenti, in possesso delle Amministrazioni ed Uffici di competenza, presso i quali la ricorrente, come rappresentata, ha formulato formale istanza di accesso agli atti (**doc. 6** - riscontro **istanza accesso atti** del 09.03.2017).

Si chiede comunque sin d'ora, in via istruttoria, in caso di contestazione ed ove comunque ritenuto opportuno e/o rilevante ai fini della decisione, che l'On.le Giudicante Voglia ordinare alle Amministrazioni convenute l'esibizione della documentazione integrale relativa alle domande di iscrizione -permanenza/aggiornamento presentate dalla ricorrente, complete degli atti e degli allegati ad esse relativi, ed ove, in via ulteriore, ritenuto opportuno l'elenco GaE per cui è causa, aggiornato e in vigore al momento della decisione, ai fini dell'esatta individuazione della posizione/punteggio utile per il reinserimento della parte ricorrente, ed ogni altro documento e/o atto amministrativo, ovvero disporre d'ufficio l'acquisizione.

Ciò premesso, l'Ufficio che ha gestito la domanda di permanenza e/o aggiornamento deve individuarsi nell'Ambito Territoriale di Foggia, che, a seguito di quanto innanzi dedotto, ha disposto la cancellazione dell'istante, ovvero adottato il provvedimento di cancellazione definitiva e/ depennamento della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, la ricorrente, all'atto del reinserimento, così come riconosciuto ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dalle previsioni dei decreti ministeriali di aggiornamento periodico delle Gae (domanda di permanenza/aggiornamento – domanda di trasferimento), intende, per sopravvenute esigenze personali e familiari, formulare domanda di trasferimento della propria iscrizione nelle Gae presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia.

Con riguardo al provvedimento di cancellazione, si evidenzia altresì che, mentre la comunicazione di esclusione ai docenti interessati, con acclusa motivazione, ha costituito oggetto di pubblicazione, ed è dunque stata resa nota e comunicata nei modi di legge ai soggetti incorsi nel provvedimento di esclusione, a seguito di formulazione della domanda di inserimento-aggiornamento, ai soggetti incorsi in provvedimento di cancellazione definitiva e/o depennamento per mancata presentazione della domanda di aggiornamento e/o permanenza, non fu comunicato alcun provvedimento, né, comunque, si è provveduto alla pubblicazione, con qualsivoglia modalità, di elenco con i nominativi dei destinatari dei suddetti provvedimenti di cancellazione definitiva.



A seguito del conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento, per effetto del superamento del suddetto Concorso ordinario, ed inserimento nella corrispondente Graduatoria permanente provinciale, l'odierna ricorrente ha svolto attività di insegnamento così come di seguito indicato:

- A.S. 2002/2003, servizio con decorrenza dal 07.04.2003 e cessazione al 30.06.2003, quale incaricato annuale (IA), con nomina del 04.04.2003, per insegnamento della disciplina di Diritto;
- A.S. 2003/2004, servizio prestato con decorrenza dal 18.09.2003 al 18.06.04, quale incaricato annuale, nomina del 17.09.2003, materia di insegnamento Economia Politica;
- A.S. 2003/2004, servizio con decorrenza 19.06.2004 e cessazione al 02.07.2004, quale supplente temporaneo (S.T.), con nomina del 19.06.2004 ai fini dello svolgimento di Esami di idoneità per il medesimo anno scolastico (**doc. 7** - Certificato di servizio rilasciato dall'I.T.C. "A. Manzoni" con sede in Sannicandro Garganico –FG).

La ricorrente ha altresì stipulato "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" presso l'En.A.I.P. – Puglia (Ente Acli Istruzione Professionale – Puglia, con sede in Bari), per lo svolgimento di attività didattica in "*Formazione Orientativa*", nell'ambito delle attività formative finanziate dal Ministero del Lavoro, presso l'Istituto Prof. di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione "E. Mattei", in Vieste –FG (**doc. 8**); e stipulato ulteriore "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" con il medesimo Ente di istruzione professionale, per lo svolgimento di attività formative P.O.R. Puglia 2000-2006 F.S.E. Asse III Misura 3.3., presso la Scuola media "Spalato – Alighieri", con svolgimento di attività didattica nella materia "*L'Unione Economica Europea e Pari Opportunità*" (**doc. 9**).

L'odierna ricorrente ha, in ultimo, ritualmente presentato "**Domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento per gli AA.SS. 2007/2009**", in occasione dell'aggiornamento disposto con **D.D.G. 16 marzo 2007**, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia (**doc. 10**), e domanda per l'aggiornamento nella propria posizione per gli anni scolastici **AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011**, con contestuale scelta di ulteriori tre province, per l'inserimento nelle relative graduatorie in coda agli aspiranti inclusi in terza fascia, come consentito dal **D.M. n. 42/2009**, regolante l'aggiornamento delle GAE per gli aa.ss. 2009/2011 (ultimo aggiornamento a carattere biennale), con indicazione, a tal fine, della Provincia di Potenza (*USR Basilicata*), della Provincia di Cosenza (*USR Calabria*) e della Provincia di Novara (*USR Piemonte*) – **doc. 11**. (L'art. 1 co. 11° del **D.M. n. 42/2009**, regolante l'aggiornamento delle Gae per gli **aa.ss. 2009-2011**, consentiva ai candidati, all'atto della formulazione della domanda di permanenza-aggiornamento, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "*in coda*" ai docenti, ivi già iscritti in graduatoria, con il punteggio e le preferenze acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti. Tale facoltà di indicazione di ulteriori tre province, non è stata tuttavia prevista negli ulteriori D.M. regolanti l'aggiornamento periodico delle Graduatorie ad esaurimento).



La ricorrente era, dunque, iscritta e ricompresa nelle graduatorie ex permanenti provinciali al momento della loro trasformazione in attuali graduatorie ad esaurimento, disposta con L. n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007).

La ricorrente tuttavia, non avendo ripresentato domanda di aggiornamento/permanenza nelle GaE nel termine indicato, in ultimo, nel **D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 (doc. 12)**, è suo malgrado incorsa nella sanzione della **cancellazione definitiva dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2014**, né, in via consequenziale, ha potuto provvedere alla presentazione di successiva domanda di inserimento in occasione del successivo (ed ultimo) aggiornamento delle graduatorie per il triennio **AA.SS. 2014/2017 (doc. 13 - D.M. n. 235 del 01.04.2014)**, essendo altresì stata prorogata dal MIUR la validità delle suddette graduatorie ad esaurimento anche per l'anno scolastico 2017/2018, e per il corrente a.s. 2018/2019, in deroga al previsto aggiornamento triennale delle medesime GAE (aggiornamento cui, dunque, dovrebbe farsi luogo esaurito il corrente anno scolastico 2018/2019, dunque, in luogo del termine di giugno 2017, a.s. 2016/2017, fine validità delle precedenti graduatorie); per effetto della definitiva cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, la ricorrente non ha dunque potuto essere tratta dalle Gae vigenti per i suddetti anni scolastici, ovvero risultare individuata per la stipula di contratti a tempo determinato, e né, tantomeno, per l'immissione in ruolo.

In sintesi, la ricorrente non ha presentato domanda di permanenza / aggiornamento in occasione dell'aggiornamento delle Gae per il triennio aa.ss. 2011/2014, ed avrebbe potuto formulare domanda di reinserimento in occasione del successivo aggiornamento per gli aa.ss. 2014/2017; per la medesima non è stato tuttavia possibile presentare valida domanda di reinserimento/permanenza/aggiornamento/trasferimento in occasione del suddetto aggiornamento (aa.ss. 2014/2017) disposto con D.M. n. 235/2014, sia per l'espressa previsione del predetto **D.M. n. 235/2014** e del precedente **D.M. n. 44/2011** (regolante l'aggiornamento delle Gae in corrispondenza del quale la ricorrente, suo malgrado, non formulò domanda di conferma ed aggiornamento della propria posizione), per cui la mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento, sia per la mancata previsione nei medesimi D.M. (unici atti diretti a regolare l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e termini, requisiti, modalità per la formulazione delle relative domande), della possibilità di presentare domanda di reinserimento.

L'odierna ricorrente, con ricorso proposto in sede amministrativa, in data **31.05.2017/09.05.2017 (doc. 14)**, avuto riguardo altresì alla **proroga della vigenza delle graduatorie ad esaurimento aggiornate per gli aa.ss. 2014/2017**, in deroga all'aggiornamento triennale delle medesime graduatorie - con ulteriore aggravarsi, nelle more,



del pregiudizio derivante dall'illegittima cancellazione - ha formulato in tal sede richiesta di annullamento dell'atto con cui fu disposta la cancellazione definitiva dell'istante dalle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Foggia, con contestuale domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie dell'Ambito Territoriale, per la classe di concorso A019, con fissazione, in subordine, di termine per il rinnovo e la riformulazione della domanda in conformità alle previsioni del D.M. n. 235/2014, onde consentire alla medesima istante di poter validamente e correttamente formulare domanda per l'inserimento e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento.

Il suddetto ricorso formulato in sede amministrativa è rimasto, comunque, privo di riscontro da parte delle Amministrazioni odierne convenute.

Come già sopra dedotto, l'odierna ricorrente dr.ssa Liliana Cozzetto, ha adito l'intestata autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE) dell'Ambito Territoriale di Foggia, per la classe di concorso ed ambito di insegnamento per la quale risultava inserita in graduatoria, ovvero classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, corrispondente all'attuale classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, con richiesta di trasferimento dell'iscrizione presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, o comunque, in subordine, con accertamento della facoltà di richiedere il trasferimento, all'atto del reinserimento, presso altro Ambito Territoriale, così come consentito ai docenti già inseriti in graduatoria.

La dott.ssa Liliana Cozzetto, odierna ricorrente, ha dunque interesse all'accertamento, nella presente sede cautelare, del proprio diritto al reinserimento nelle suddette graduatorie ad esaurimento da cui, per effetto della cancellazione definitiva, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza per gli anni scolastici **2011/2014** di vigenza delle graduatorie, risulta essere definitivamente cancellata ed esclusa, ***con impossibilità, successivamente al disposto provvedimento di cancellazione definitiva, di presentare regolare domanda*** al pari degli aspiranti aventi diritto, per l'inserimento nelle suddette graduatorie.

E' indubbio che l'odierna ricorrente abbia, tuttora, interesse allo svolgimento dell'attività di insegnamento per cui ha conseguito regolare titolo di abilitazione ed idoneità, come comprovato dalla proposizione della domanda di aggiornamento/permanenza per i suddetti riferiti AA.SS, con decorrenza dall'anno 2000 (anno inserimento) e dalla presentazione di domanda di inserimento nelle **Graduatorie di circolo e di istituto (G.I)**, valide solo per l'assunzione con



contratto a tempo determinato, ed altresì dalla presentazione di ulteriore domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto (G.I.) per il corrente triennio aa.ss. 2017/2020 presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (doc. 15), nonché dallo svolgimento dell'attività di insegnamento, nell'anno scolastico 2017-2018, presso Istituto dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche, presso I.S. Bertrand Russell, e contratto individuale di lavoro in qualità di docente supplente sino al termine delle attività didattiche per sostegno didattico con decorrenza dal 05.10.2017 e cessazione al 30.06.2018 presso l'istituto "Matilde Canossa" – doc. 16 – doc. 17).

Non sarebbe, difatti, ragionevole affermare il difetto di interesse dell'istante ai fini della permanenza ed aggiornamento della propria posizione nelle suddette graduatorie ad esaurimento, per i considerevoli vantaggi derivanti dall'individuazione dalle suddette graduatorie, **essendo previsto che per il 50% dei posti annualmente assegnabili per le immissioni in ruolo si proceda con individuazione da GAE, e per il rimanente 50% da graduatoria di pubblico concorso, consentendo l'individuazione da GAE, peraltro, il conferimento di supplenze annuali, con contestuale inserimento (al contempo) nella prima fascia delle graduatorie di istituto** (costituendo la prima fascia delle G.I., sostanzialmente, una proiezione, nell'ambito delle graduatorie di istituto, delle graduatorie ad esaurimento costituite in ambito provinciale).

Al riguardo va detto, altresì, che l'immissione in ruolo costituisce la finalità e la vocazione naturale, sul piano normativo, e formale, del titolo conseguito a seguito della partecipazione al concorso ordinario, di cui alla premessa ("*ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli*"), certamente valorizzato, altresì, dalle ulteriori competenze successivamente acquisite dalla ricorrente nel percorso formativo e professionale; ciò appare, peraltro avvalorato dalla stabilizzazione del personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto occorra, ai fini della dichiarazione dei titoli per la determinazione del punteggio maturato e della posizione in graduatoria dell'istante, la ricorrente ha già formulato, all'atto della presentazione dell'istanza in sede amministrativa, dichiarazione di altri titoli culturali, ove valutabili all'atto del reinserimento, tra cui Diploma di perfezionamento, conseguito in data 14.01.2010, all'esito del "*Corso specialistico per avvocato del minore*" (Aprile - Ottobre 2009) presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" Roma (doc. 18).

Con riguardo alle ragioni di diritto su cui si fonda la presente domanda, si deduce quanto segue.



Come è noto, con la citata legge n. 124/1999 si è prevista la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha sostituito l'art. 399 del D.Lgs 297/1994, prevedendo che l'accesso ai ruoli avvenga per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Le graduatorie cd permanenti (*rectius* ad esaurimento) per l'insegnamento, predisposte in ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 1 commi 2° e 7° del **DL n. 255 del 2001**, sono articolate in 3 fasce, distinte in virtù dei requisiti specificamente posseduti dagli aspiranti.

In particolare, la *terza fascia delle graduatorie permanenti (attualmente "graduatorie ad esaurimento")*, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla **Legge 4 giugno 2004 n. 143**, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione / titolo abilitante "**comunque posseduti**"; essa è, dunque, utilizzabile per il conferimento del 50% delle immissioni in ruolo che siano annualmente autorizzate, in virtù del doppio canale di reclutamento previsto dalla **legge 124/1999**.

Successivamente, con la **legge 296/2006** si è proceduto, come evidenziato, alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento; in particolare, l'**art. 1 comma 605 della L. 296/2006** ha statuito "*... con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni con legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008, per i docenti già in possesso di abilitazione...*".

L'**art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006** ha, peraltro, sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma – come sopra già precisato - non ha al contempo abrogato l'**art. 1 comma 1° bis della legge 143/2004**, che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale.

(Si citano, tra le diverse pronunce in materia, ord. G.L. Cagliari del 27.07.2012; sent. Trib. Verona n. 297/2013; Trib. Matera 1192/2012; sent. Trib. Firenze, 17.05.2013; Trib. Cosenza, 19.07.2012; Trib. Foggia, 10.11.2012; Trib. Massa n. 31/14; ord. caut. del 30.06.2015 e del 09.07.2015, R.G. n. 448/15 e n. 449/2015; ord. caut. del 08.08.2015 emessa dal Tribunale di Roma, R.G. n. 27485/2015-1; ord. caut. Tribunale Roma, 13.08.2015, nel proc. civ. n. 711-1/2015 R.G.; ord. caut. Tribunale Milano del 16.09.2015, R.G. n. 8449/2015; ord. collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del Tribunale di Roma del 20.11.2015; Tribunale Catania, ord. caut. 27 novembre



2015, R.G. n. 3465/2015-1; ord. caut. 02.04.2016 Trib. Catania, R.G. n. 1910/2015-1; Tribunale Caltagirone, ord. caut. accoglimento totale del 20.04.2016, R.G. n. 253/2016-1; *Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 90/2016 pubbl. il 28.01.2016*, nella causa in grado di appello iscritta al n. 629/15 R.G., su appello promosso dal MIUR, U.S.R. Abruzzo e Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, avverso sentenza n. 596/15 del 23.06.2015 Trib. Pescara, oltre all'ulteriore giurisprudenza conforme, e di legittimità, di seguito indicata).

Deve, dunque, ritenersi che solo per i soggetti che al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non avessero ancora conseguito il titolo abilitante né avessero già iniziato il relativo percorso (con riserva del conseguimento del titolo), sia stato necessario prevedere espressamente da parte della legge l'esclusione, in virtù del divieto di nuovi inserimenti (si veda, a tal proposito, l'art. 5-bis d.l. 1 settembre 2008, n. 137, convertito in L. 30 ottobre 2008, n. 169).

Nel caso *de quo*, come evidente, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante, ed era già iscritta nella graduatoria, pur essendone stata successivamente cancellata per i motivi in atti, e quindi la possibilità del reinserimento non costituisce eccezione alla regola (*rectius*: del divieto di nuovi inserimenti), essendo, invero, tale possibilità già prevista dalla legge, ovvero dalla fonte primaria.

Non sussiste, né, comunque, può essere ravvisata alcuna incompatibilità logica tra le due richiamate disposizioni (art. 1 co. 605 L. n. 296/2006 – art. 1 co. 1° bis L. n. 143/2004), potendo le stesse avere contemporanea applicazione e potendo ritenersi il carattere ad esaurimento della graduatoria, comunque, salvaguardato dal divieto di nuovi inserimenti di soggetti che, nel 2006, fossero privi dei requisiti previsti per l'inserimento *ex novo* nelle suddette graduatorie, fatte salve appunto le specifiche eccezioni previste dalla medesima legge.

Non appare peraltro condivisibile, la tesi dell'abrogazione tacita e/o implicita della norma dell'art. 1 co. 1° bis L. n. 143/2004, di conversione del D.L. n. 97/2004, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione, nei termini richiamati, tra le disposizioni di legge richiamate, e potendo le medesime avere contemporanea applicazione; la citata norma della L. n. 143 cit., contiene infatti, tra l'altro, una previsione speciale, relativa al reinserimento in graduatoria, rispetto alla trasformazione delle graduatorie, e non risulta, altresì, abrogata, in quanto richiamata nelle fonti ministeriali.

Quanto sopra esposto, come già dedotto, è stato ritenuto dalla Suprema Corte, che, sul punto, ha condiviso espressamente le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (si vedano **Cass. Sez. Lav., n. 5285/2017; Cass. Sez. Lav., n. 28250/2017**).

Invero, l'art. 1 della **Legge 4 giugno 2004, n. 143**, dopo aver precisato che la mancata



presentazione della domanda in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento comportasse la cancellazione dalle suddette graduatorie per gli anni scolastici successivi, ha disposto che a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, fosse consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; tuttavia, il **D.M. n. 42/2009**, regolante l'aggiornamento per gli anni scolastici 2009/2011, ed il successivo **D.M. n. 44/2011**, che interessa nel caso *de quo*, **ponendosi in evidente contrasto con la fonte primaria citata**, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo *per il triennio aa.ss. 2011 – 2014* (primo aggiornamento delle Gae a carattere triennale), ha previsto una sanzione (la cancellazione definitiva) non contemplata dalla normativa primaria, con conseguente preclusione al reinserimento nelle medesime graduatorie, non prevedendo né consentendo, dunque, come, del pari, il successivo **D.M. n. 235/2014** (regolante l'aggiornamento delle GaE per il triennio aa.ss. 2014/2017), il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria ad esaurimento di appartenenza di coloro che, per effetto della mancata presentazione della domanda in sede di aggiornamento delle graduatorie, fossero incorsi nel provvedimento di cancellazione definitiva.

Lo stesso **D.D.G. 16 marzo 2007**, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007 – 2009, dopo la citata disposta trasformazione delle graduatorie da permanenti in esaurimento, aveva altresì stabilito che, a domanda degli interessati, da presentarsi in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, di coloro che fossero incorsi nella cancellazione o depennamento dalle suddette graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Ciò innovando, comunque, rispetto alle precedenti disposizioni ministeriali di aggiornamento delle graduatorie, che prevedevano, conformemente alle regole procedimentali cui facevano rinvio le medesime fonti secondarie, in caso di mancata formulazione della domanda di permanenza/aggiornamento nel termine da esse previsto, la fissazione di un termine per la conferma di permanenza nelle suddette graduatorie, pena, in caso contrario, la cancellazione.

La domanda formulata dalla ricorrente deve dunque ritenersi fondata, con riferimento all'**art. 1 co. 1° bis L. 143/04**, quale **norma che, sebbene dettata specificamente in materia di ex graduatorie permanenti, risulta pacificamente vigente ed applicabile in seguito alla trasformazione delle predette in graduatorie ad esaurimento, ex art. 1 comma 605 lett. c L. 296/06**, per non essere stata espressamente abrogata da tale ultima disciplina, e per essere altresì richiamata nelle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011).



In particolare, il **D.M. n. 44/2011**, che ha determinato l'illegittimo provvedimento di cancellazione definitiva della ricorrente, e il **D.M. n. 235/2014**, che non ha consentito il reinserimento della medesima all'atto dell'aggiornamento per il triennio successivo, avendo regolato il predetto **Decreto ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, esclusivamente la permanenza, l'aggiornamento della posizione ed il trasferimento di coloro che fossero *“già inclusi, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento”*, hanno determinato l'illegittima esclusione di parte ricorrente dall'aggiornamento delle Gae, e pur richiamando espressamente, sia nelle premesse che quale norma di chiusura, le disposizioni di cui alla L. n. 143/2004, ne violano illegittimamente il contenuto e la stessa *ratio*.

E' evidente, dunque, l'illegittimità dei suddetti Decreti Ministeriali, in quanto fonti di rango secondario o di secondo livello, nella parte in cui, appunto, contrastano con quanto stabilito dall'art. 1 co. bis L. 143/2004, non abrogato o modificato, per ciò che concerne la posizione sostanziale della ricorrente, di cui agli atti, da norme successive, come peraltro evidenziato nel ricorso-istanza proposto in sede amministrativa in data 31.05.2017/09.06.2017.

Invero, in data 01.04.2014, con **D.M. 235/2014** veniva disposto dal Miur l' *“aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”*; tuttavia il D.M. citato ha determinato l'esclusione della parte ricorrente dall'aggiornamento delle suddette graduatorie, richiedendo (e consentendo la valida presentazione della domanda) al ricorrere della condizione ex art. 1 D.M. 235/2014, ovvero essere *“personale docente inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e IV delle GaE costituite per ogni provincia”*, prevedendo al contempo (art. 1 lett. b) che *“a norma dell'art.1, comma 1° bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione definitiva dalla graduatoria**”*.

L'esclusione che si assume essere stata introdotta dal suddetto assetto normativo appare dunque illegittima, in quanto tale sanzione e/o conseguenza (**cancellazione definitiva**) appare contraria alla normativa imperativa di legge, ponendosi in contrasto con la fonte primaria citata (L. 143/2004), che, appunto, prevede espressamente la possibilità del reinserimento.

Pertanto, il D.M. 235/2014, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio anni scolastici 2014/2017, nonché, del pari, i Decreti ministeriali relativi agli aggiornamenti delle medesime graduatorie per il biennio anni scolastici 2009/2011, ed il triennio 2011/2014, ovvero, rispettivamente, D.M. 42/2009, per quanto di ragione, e D.M. 44/2011, sono illegittimi nella parte in cui prevedono e dispongono che *“la mancata presentazione della domanda comporta la*



cancellazione definitiva dalla graduatoria”, ovvero, comunque, escludono il reinserimento ed aggiornamento della posizione nella stessa dell’odierna ricorrente.

Per cui si chiede sin da oggi, in quanto rilevante ai fini dell’accoglimento della presente domanda, che il Giudice adito Voglia disapplicare e/o annullare, in parte qua, i suddetti atti, poichè in evidente difformità, contrarietà e violazione della richiamata normativa di legge di rango superiore.

Tra l’altro, come ampiamente chiarito ed affermato in merito, già in precedenza, in numerose pronunce (al riguardo, Tar Lazio, sent. 10809/2008 e n. 10728/2008, e Corte Cost. n. 41/2011), la “riconfigurazione” normativamente operata delle graduatorie ad esaurimento non può spiegarsi se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato, al punto da cogliersi conseguenze limitative per i soggetti inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali (al riguardo si veda Cass. SS. UU. 16 novembre 2010 - 8 febbraio 2011, n. 3032).

Al riguardo, si fa rilevare che il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’illegittimità dell’impossibilità di reinserimento, affermando, con la nota pronuncia, **sentenza C.d.S. n. 3658 del 14.07.2014**, che non è assolutamente conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente, il quale già figuri in graduatoria, a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà, per cui sussiste il diritto, in tal caso, al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e (dunque) altresì nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e valide per i suddetti tutti anni scolastici (si veda anche **Tar Lazio, ordinanza n. 1974 del 30 gennaio 2015**).

Il Consiglio di Stato ha dunque affermato come sia illegittima l’esclusione di quei docenti che siano stati esclusi dalle GAE per non aver prodotto nei termini domanda di aggiornamento.

Come è noto, i Giudici amministrativi, respingendo ricorso in appello proposto dal MIUR, hanno affermato il principio per cui, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3-4 - 97 Cost., nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge 241/1990, **il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di fare idonea comunicazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che hanno omesso di presentare domanda di essere riconfermati, avvertendoli dell’onere di ripresentare domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima.**

Già le pregresse disposizioni ministeriali, al riguardo, avevano peraltro previsto, come fatto rilevare, che il Centro Servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione, cui invece non si è fatto luogo.

Ciò nella fondamentale esigenza, appunto, di salvaguardia del principio di affidamento dei



soggetti già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento; difatti, come osservato dal Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata dell'**art. 1 comma 1° bis del DL 7 aprile 2004 n. 97**, convertito con modificazioni nella legge n. 143/2004, il quale dispone che dall'A.A. 2005 – 2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. avviene su domanda dell'interessato, da presentare entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni successivi, **porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare, adottata quest'ultima in richiamata applicazione della disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalle graduatorie,** con conseguente impossibilità di formulare regolare domanda anche in relazione agli aggiornamenti successivi.

Vieppiù, ai docenti incorsi in provvedimento di cancellazione definitiva in virtù delle previsioni illegittime dei Decreti Ministeriali regolanti l'aggiornamento periodico delle graduatorie, a partire dal D.M. n. 42/2009, cui hanno fatto seguito gli ulteriori D.M. n. 44/2011 (regolante l'aggiornamento GaE per il triennio 2011/2014, primo aggiornamento a base triennale) e D.M. n. 235/2014 (regolante l'aggiornamento delle GaE per gli anni scolastici 2014/2017, e vigente), essendo preclusa la possibilità di conferimento di incarichi e supplenze con individuazione da GaE, è stata, in fatto, preclusa la concreta possibilità di formarsi mediante l'attività di insegnamento per l'ambito concorsuale per cui risultano in possesso di abilitazione, peraltro con le *chances* di impiego ed assunzione a tempo indeterminato che possono derivare solo da individuazione da Gae (costituente uno dei due canali di reclutamento previsti per legge per l'assunzione a tempo indeterminato, insieme alla graduatoria di pubblico concorso), e ciò proprio nel momento di progressivo esaurimento delle medesime graduatorie, per effetto della trasformazione, appunto, delle graduatorie provinciali ex permanenti in attuali graduatorie ad esaurimento.

Come è noto, il D.M. n. 42/2009 costituisce il primo Decreto ministeriale immediatamente successivo al D.D.G. 16.03.2007 regolante l'aggiornamento delle Gae per il biennio 2007/2009; per il DDG 2007 (regolante l'aggiornamento GAE per il biennio 2007/2009), in ossequio alla fonte primaria, ovvero alla norma della L. n. 143/2004, coloro che non avessero presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento della propria posizione in sede di aggiornamento delle medesime graduatorie erano ammessi, in virtù del medesimo DDG., al reinserimento.

Le pregresse disposizioni, relative agli aggiornamenti precedenti, avevano – come sopra evidenziato - stabilito la previsione di termine per la presentazione della domanda di permanenza, alla mancata presentazione della quale soltanto poteva conseguire la cancellazione definitiva dalle suddette GaE; ciò deriva – come correttamente fatto rilevare dal Giudice amministrativo - dalla diretta applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento di cui alla **L. n. 241/1990**



(c.d. legge sul procedimento amministrativo) espressamente richiamate nei D.M. di aggiornamento periodico delle GAE, che impone una precisa attività alla p.a., con previsione dell'obbligo della p.a. di fissare previamente un termine per la formulazione della domanda.

Ciò significa che l'amministrazione interessata avrebbe dovuto, in tale ipotesi, come previsto dalla **L. n. 143/2004** (domanda dell'interessato) e norme sulla partecipazione al procedimento di cui alla **L. n. 241/1990** (richiamate nei DM) fissare ulteriore termine (alla ricorrente) per la presentazione della domanda di aggiornamento, avvertendolo/a che in caso di mancata presentazione nell'ulteriore termine fissato, sarebbe incorso/a nella sanzione della cancellazione definitiva; cosa – ciò che è pacifico - mai avvenuta.

Tali considerazioni sono, peraltro, integralmente svolte con chiaro ragionamento logico – giuridico dal Consiglio di Stato, nella nota sentenza n. 3658 del 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità, *in parte qua*, del citato **D.M. n. 42/2009, regolante l'aggiornamento delle Gae per il biennio 2009/2011, biennio immediatamente successivo a quello 2007/2009, regolato dal D.D.G. 16 marzo 2007**, che appunto aveva previsto, a seguito di mancata presentazione della domanda, la possibilità di reinserimento e/o permanenza, in ossequio allo spirito e alla ratio della norma primaria (**L. n. 143/2004**).

Il successivo D.M. di aggiornamento delle Gae per il biennio 2009/2011, ovvero il **D.M. 42/2009**, introducendo una preclusione non prevista dalla fonte primaria, ha fatto venir meno la possibilità di reinserimento, con un comportamento assolutamente univoco, attesa la sua assoluta e pedissequa applicazione da parte di tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, i quali hanno, dunque, ritenuto di non poter regolare diversamente, sulla base delle previsioni dei citati Decreti Ministeriali regolanti l'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento, la sorte dei docenti incorsi in (illegittima) cancellazione definitiva.

Dunque, la mancata fissazione del termine entro il quale formulare la domanda di aggiornamento, ai fini della permanenza nelle graduatorie ad esaurimento, nonché l'esclusione della possibilità, comunque, di avvalersi dell'aggiornamento successivamente disposto, alle scadenze previste, per l'inserimento (ovvero, in fatto, reinserimento) nelle medesime graduatorie, altresì per effetto delle modalità di presentazione delle domande, appaiono senz'altro lesive della posizione giuridica dei soggetti che, in violazione dei richiamati principi, siano stati definitivamente esclusi dalle graduatorie.

Appare, tra l'altro, corretto ritenere che alla suindicata pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3658/2014), con cui si è dichiarata l'illegittimità, *in parte qua*, delle richiamate disposizioni del citato D.M. n. 42/2009, non possa ritenersi conseguire una mera efficacia *inter partes* (ovvero limitata alle parti del processo con riferimento e all'esito del quale si è pronunciato



l'annullamento in parte qua del D.M. citato), ma debbano essere riconosciuti, al contrario, effetti *erga omnes*, non potendo che esplicitare effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati dagli effetti dell'atto caducato, anche in relazione agli atti connessi e consequenziali (altresì, DM 235/2014), per il carattere generale, di inscindibilità ed indivisibilità del suddetto, efficacia caducatoria che si deduce, comunque, in virtù del presente ricorso, e che appare desumersi anche dall'ulteriore pronuncia (**C.d.S. n. 1449/2015**).

Quanto innanzi esposto lascia impregiudicata, come è ovvio, la questione concernente il potere di disapplicazione dei medesimi atti, per i motivi esposti, ovvero, dovendo comunque ritenersi, in virtù delle ulteriori deduzioni nel proseguo svolte, che non vi sia motivo ostativo con riferimento alla disapplicazione dei medesimi atti il cui contenuto ha, altresì, già costituito oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo, ovvero in sede giurisdizionale amministrativa, avuto riguardo alla correttezza del percorso argomentativo svolto ed i profili di illegittimità evidenziati.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Stato, con orientamento consolidato, ha dunque più volte rilevato che, illegittimamente, il D.M. n. 235 del 2014, in ultimo, nel disciplinare l'aggiornamento delle GAE, ha consentito (v. art. 1) al solo personale docente "inserito", di presentare domanda per la "**permanenza**" o "**l'aggiornamento**" del punteggio con cui è inserito in graduatoria (*lett. a*), la "**conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa**" (*lett. b*), il "**trasferimento**" da una provincia all'altra (*lett. c*).

Diversamente, nulla è stato disposto con riguardo alla possibilità di domandare il "reinserimento" a seguito della cancellazione dalla graduatoria, in cui si era quindi già presenti, a causa della omessa presentazione della domanda in occasione di un aggiornamento precedente; è emerso così il divieto, per i docenti "depennati" per non avere presentato la domanda di aggiornamento, di domandare, in occasione di un aggiornamento successivo delle graduatorie in questione, di essere reinseriti nelle stesse.

Invero, come ulteriormente ribadito dal Giudice amministrativo, **non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne erano stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento; così come non corretta appare la qualificazione della relativa istanza quale "nuovo inserimento" senza differenziare la posizione del re-inserito da quella dell'inserito per la prima volta nei casi eccezionali previsti dalla legge.**

Né il reinserimento del docente già inserito in precedenza nelle graduatorie permanenti sembra



contrastare con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge. Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta GAE, in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa, preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria.

Il d. m. n. 235/2014 risulta così illegittimo, per contrasto col citato comma 1 bis del d. l. n. 97 del 2004, se interpretato nel senso della preclusione del reinserimento dei docenti depennati in occasione dei precedenti aggiornamenti.

Tali conclusioni, svolte dal Giudice amministrativo nelle pronunce rese, sono state peraltro condivise ed affermate dal Giudice di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Lav., n. 5285/2017, ed in ultimo, in Cass. Sez. Lav. n. 28250/2017.

I vari Decreti emanati dal Miur infatti, come altresì rilevato dal **Giudice del Lavoro di Milano**, *“sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avvenga su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato e stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento successiva. Tali statuizioni sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall’articolo 1 della legge n. 143/04”*.

- Sulle modalità di presentazione telematica della domanda di inserimento (aggiornamento-permanenza) nelle GaE.

Come già evidenziato, il **D.M. 235/2014 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio AA.SS. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, illegittimamente, non ha consentito alla ricorrente la possibilità di presentare valida domanda di **reinserimento** nelle suddette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, limitandosi, appunto, a riconoscere ai soli docenti già inseriti nelle graduatorie



ad esaurimento possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione nelle suddette graduatorie, mediante la piattaforma telematica, cui si accede attraverso il sito istituzionale MIUR, “*Istanze on line*”.

In particolare va evidenziato come la domanda di permanenza/aggiornamento/trasferimento nelle suddette graduatorie, come previsto dagli **artt. 9 commi 2° e 3° del D.M. 235/2014**, avrebbe potuto (e dovuto) essere presentata ed inoltrata con modalità web; al riguardo va poi detto che **l’art. 10 comma 2° - lett. b** ha previsto quale motivo di esclusione l’invio della domanda con modalità difformi da quanto previsto dal citato art. 9, commi 2° e 3°.

In concreto, la suddetta piattaforma web “*Istanze on line*” non consentiva (e non ha consentito) ai docenti che non avessero presentato domanda di permanenza/aggiornamento in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie, di registrarsi ai suddetti fini nel sistema telematico del MIUR, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Nel caso *de quo* deve, tuttavia, ritenersi sussistente l’obbligo per il MIUR di conformarsi alla statuizione, di annullamento in parte qua del D.M. 42/2009, ovvero di dichiarazione di illegittimità nei termini di cui alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, e degli atti connessi e consequenziali, consentendo la valida acquisizione della domanda di inserimento della ricorrente, e dunque provvedere in merito al reinserimento della medesima nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Orbene va osservato come sussista senz’altro, nel caso *de quo*, la giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto, come è pacifico, in seguito alla trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento) la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse è divenuta di “diritto soggettivo”, ovvero ha natura e consistenza di tale diritto, in quanto concerne una “pretesa” (*rectius*: all’inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (al riguardo altresì Cass. Civ. Sezioni Unite, Ord. n. 16756 del 23.07.2014; Cons. di Stato, Sez. IV n. 5794 del 24.11.2014, Tar Lazio – Roma, Sez. III Bis n. 4337 del 19.04.14), atteso peraltro che, a fronte dell’eventuale illegittimità dell’atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario di procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C. (Tar Lazio 02.07.2015 n. 8848); **in capo al Giudice ordinario, permane, infatti, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria, qualora non vengano**



impugnati in via diretta, ed esclusivamente, i soli atti regolamentari, al fine di chiederne l'annullamento (Cass. Civ. SS.UU. n. 27991/13).

Con riguardo alla giurisdizione, si deduce che con il presente ricorso proposto innanzi all'Ill.mo Giudice del Lavoro, è chiesto, altresì, con riferimento al merito delle istanze formulate dall'odierna ricorrente, ovvero in relazione alla domanda proposta, un accertamento incidentale, ai fini dell'emissione del provvedimento di accoglimento della domanda, dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione e/o annullamento, delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui si è esclusa dalle medesime l'aspirante avente diritto, escludendo l'odierna parte ricorrente, altresì, dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Al Giudice del lavoro si chiede dunque altresì, in virtù del presente ricorso, ***l'accertamento incidentale***, nei termini innanzi indicati, dell'illegittimità, ***con conseguente disapplicazione***, delle graduatorie ad esaurimento, e non – chiaramente ciò al fine di impugnare, sin da oggi, eventuali eccezioni rese in controversie analoghe dalle amministrazioni resistenti - l'annullamento del D.M. n. 235/2014, ovvero delle fonti secondarie richiamate, atteso che ciò non può costituire, con evidenza, l'oggetto della tutela domandata dalla ricorrente. Lo stesso **DM 235/2014**, relativo appunto all'aggiornamento delle GaE per il triennio 2014/2017, all'**art. 11 comma 6°** ha previsto che ***“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”***.

Il Giudice del lavoro può, dunque, far luogo, alla “disapplicazione” delle norme contrastanti con le fonti primarie, da cui possa discendere una illegittima compressione o limitazione del diritto del ricorrente/ricorrenti, nei termini richiamati, ciò anche in conformità al D.Lgs. n. 165/2001.

Deve porsi attenzione, ai fini della disamina delle posizioni soggettive in contestazione, alla qualificazione e/o alla natura giuridica dei decreti ministeriali, per la rilevanza che esse producono in relazione agli effetti dell'annullamento in sede amministrativa, nonché in relazione alla disapplicazione da parte del Giudice del Lavoro, ovvero, in particolare, se essi (i decreti ministeriali *de quibus*) abbiano natura normativa e possano dunque essere considerati **atti normativi**, (e quindi decreti aventi natura regolamentare) ovvero **provvedimenti amministrativi emessi in forma di decreti**.

Peraltro, va detto sin d'ora che il ricorso indiscriminato all'utilizzo dei decreti ministeriali ha condotto, come ritenuto da autorevole dottrina e sovente evidenziato, ad una sostanziale violazione della tipicità delle fonti secondarie e la lesione del ruolo di consulenza giuridico – amministrativa del Consiglio di Stato ex art. 100 Cost..

Al riguardo non può che tenersi conto, da un lato, del requisito della tipicità della forma (*lato*



sensu intesa) regolamentare, dall'altro dell'insopprimibile distinzione tra indirizzo amministrativo e ordinaria attività amministrativa (artt. 92 ss. e 97 ss.).

Come è noto, le deroghe alla L. n. 400/88, ovvero il rinvio a decreti qualificati come di “natura non regolamentare” hanno inaugurato, ormai da tempo, la cd fuga dal regolamento (al riguardo si veda Lupo, “La potestà regolamentare del Governo dopo il nuovo titolo V della Costituzione: sui primi effetti di una disposizione controversa”, in Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. Caretti, Torino, 2003).

I decreti di natura non regolamentare a contenuto normativo devono certamente essere considerati, a pieno titolo, comunque, atti non meramente attuativi, né soltanto sub-legislativi, ponendosi anzi, spesso, come post-legislativi, ai quali dunque il legislatore tende a demandare, esplicitamente, la disciplina (...) di numerosi aspetti ed elementi, ormai diversi e disparati (ovvero sul piano tipologico, funzionale e contenutistico).

Orbene, l'art. 68 (ora art. 63 del D.Lgs n. 165/2001) prevede che nella giurisdizione del GO (sempre a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs n. 387/1998), devono rientrare le controversie inerenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto. Nel caso in cui emerga la rilevanza degli atti amministrativi presupposti il legislatore ha affermato il principio per cui il giudice sarà tenuto alla disapplicazione dei medesimi.

Tali regole valgono per tutte le categorie di lavoratori che non rimangono escluse dal processo di privatizzazione (ai sensi dell'art. 2 comma 4° del D.lgs n. 29/1993, ora art. 3 D.lgs n. 165/2001, per le quali il permanere del carattere pubblico del rapporto e della natura amministrativa degli atti di relativa organizzazione comporta il corollario del perdurare della giurisdizione esclusiva del GA, e non della giurisdizione amministrativa generale). Peraltro nei settori privatizzati lo spazio per la tutela aquiliana degli interessi legittimi è sostanzialmente e assolutamente ristretto, posto che la natura privatistica dell'atto di gestione del rapporto impedisce l'emersione di posizioni soggettive di tal fatta, ovvero di interesse legittimo.

L'assetto normativo, che rileva nel caso *de quo*, è stato rivisto dall'art. 29 del D.lgs n. 80 del 1998 (che ha riscritto l'art. 68 del D.Lgs. del 1993, ora divenuto art. 63 D.Lgs n. 165/2001), assegnandosi così in via generale al giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a..

La giurisdizione del GO viene dunque in rilievo ogniqualvolta la controversia riguardi un rapporto di lavoro, ossia abbia per oggetto principale un atto di gestione che è ormai di natura privatistica, indipendentemente dalla connessione con un atto organizzativo a monte.

Viene infatti riconosciuto il generale potere di disapplicazione degli atti amministrativi, tali



non essendo più, peraltro, gli atti di organizzazione del singolo rapporto, bensì gli atti di macro-organizzazione che concernono la struttura amministrativa, con riflessi solo derivati sulla posizione del privato.

Viene tuttora riservata al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle procedure di ammissione al rapporto di lavoro (concorsi), trattandosi di atti che evidentemente conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto, e quindi non influenzati dalla sua privatizzazione. Tuttavia, ex art. 68 4° comma (ora art. 63 T.U. del 2001) restano devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti “le procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, mentre spettano al GO, in generale, le controversie per l’assunzione al lavoro.

Dunque, come costantemente e pacificamente ritenuto, al G.A. devono essere riservate solo le controversie concernenti le procedure concorsuali in senso stretto (con riguardo alla nozione di concorso, si veda, altresì, la Relazione della Commissione paritetica di studio del 12.12.2003).

Alla stregua di questa ricostruzione, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, **non è procedura concorsuale** l’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, preordinata al conferimento di posti di lavoro che si renderanno disponibili: in tal caso, l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di atti di approvazione della graduatoria finale, colloca con evidenza l’ipotesi al di fuori della fattispecie concorsuale, e **comporta che sia dunque il Giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla successiva collocazione in graduatoria.**

In base all’espresso disposto dell’**art. 63 comma 2° del TU (ex art. 68 comma 2° del Dlgs n. 29/1993)**, il giudice ordinario, nelle materie in cui ha giurisdizione esercita il suo sindacato “ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti”. Quando quest’ultimi sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi.

In tale assetto, gli atti amministrativi presupposti coincidono con gli **atti di macroorganizzazione**, atti amministrativi di natura provvedimentale o spesso regolamentare, che attengono all’organizzazione complessiva degli uffici e che sono, in generale, espressione del potere pubblicistico di auto-organizzazione della P.A., vale a dire gli atti di cui all’art. 2 comma 1° T.U..

Viceversa, il potere di disapplicazione non è configurabile nei confronti di atti di mera gestione del rapporto di lavoro e di micro organizzazione, trattandosi di atti da considerarsi di natura privatistica, rispetto ai quali il dipendente pubblico è titolare in via immediata di diritti soggettivi, immediatamente correlati all’esercizio del potere del datore di lavoro.

Su tali atti, infatti, il G.O. ha cognizione piena e diretta, e può quindi accertarne l’invalidità



secondo le norme del codice civile (al riguardo, si veda F. Caringella – R. De Nictolis – R. Garofoli – V. Poli, “*Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario*”, in www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra).

Deve dunque, senz’altro, affermarsi che i decreti ministeriali intervenuti nella materia de qua siano atti con natura regolamentare, ovvero comunque atti di macro-organizzazione suscettibili, per questo, di disapplicazione da parte del G.O., e non atti amministrativi (in assenza di ulteriori indicazioni) e/o provvedimenti amministrativi, ovvero di micro-organizzazione, non suscettibili per tal motivo di disapplicazione da parte del G.O.; la pretesa all’inserimento in graduatoria (nel caso *de quo*, reinserimento) previa disapplicazione degli atti illegittimi contrastanti, in quanto non relativa a procedure concorsuali in senso stretto, come costantemente affermato dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte, può poi, certamente, essere tutelata innanzi al G.O..

Peraltro, va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente statuito la **natura regolamentare dei D.M. che disciplinano i criteri di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, perché come espressamente affermato “contengono disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento” (*ex multis*, **Cass. SS. UU. Ord. n. 27991 del 24.09.2013**, che espressamente riconosce natura di veri e propri atti di normazione subprimaria, e quindi regolamentare, ai D.M. MIUR 12 maggio 2011, n. 44, a modifica dei precedenti D.M. 29 settembre 2009 n. 42, DM n. ... *etc*, relativi tutti all’aggiornamento delle graduatorie).

Secondo, altresì, il consolidato orientamento della Suprema Corte (**ord. SS.UU. n. 3032 del 08.02.2011; SS.UU. n. 22805/2010**), i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzate all’assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa, diretta ad ottenere l’inserimento in graduatoria, ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l’eventuale assunzione.

Per giunta, va ribadito che è lo stesso Ministero a ritenere che la giurisdizione in materia di graduatoria ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro, muovendo dal presupposto che la legittima richiesta di inserimento in una graduatoria provinciale non può essere, dunque, paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, traducendosi, in sostanza, e consistendo dunque le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa di individuazione per l’immissione in ruolo.

Lo stesso DM 235/2014, relativo appunto all’aggiornamento delle GaE per il triennio



2014/2017, all'art. 11 comma 6° ha previsto, infatti, che “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Tra l'altro, la Suprema Corte ha affermato che il potere di disapplicazione in capo al GO sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione davanti al Giudice amministrativo (Cass. Civ. n. 4567/2004).

Si vedano ancora CdS Sez. IV n. 2671 del 12 maggio 2006, CdS Sez. III, 20.04.2012, n. 2350. Quanto innanzi, è stato altresì ulteriormente confermato, come precisato dal Consiglio di Stato in successive pronunce; si veda ord. **Consiglio di Stato, n. 1449/2015**.

Con il presente ricorso si chiede, in data odierna, pronuncia del provvedimento d'urgenza *ante causam*, dovendosi ritenere la sussistenza del *fumus boni iuris*, discendente, con riferimento al merito delle istanze formulate, e da formularsi dalla ricorrente, dall'accertamento incidentale, seppur ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione e/o annullamento, delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui illegittimamente, per motivi dedotti, si è esclusa, ovvero risulta definitivamente cancellata, dalle medesime l'aspirante avente diritto, escludendo la medesima dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza, appunto, dell'illegittimo provvedimento di cancellazione (definitiva).

Il mancato reinserimento (*rectius*: rifiuto e/o negazione della possibilità di inserimento) **della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento**, ha determinato l'esclusione (illegittima, in considerazione delle deduzioni svolte) della medesima dal recente piano di immissioni in ruolo; **il danno** (rilevante, alla luce delle circostanze in fatto ed in diritto richiamate), assume nel caso *de quo*, proprio in considerazione dell'approvazione della **Legge 13 luglio 2015, n. 107**, recante “**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**”, in G.U. del 15.07.2015, che ha dato attuazione al piano straordinario di assunzioni di oltre 100.000 docenti previsto dalla legge di stabilità 2015 (si vedano in particolare le “prescrizioni” normative contenute nell'art. 1 commi 95 e ss. della citata legge), **con previsione di successiva soppressione delle graduatorie ad esaurimento, si appalesa imminente, ed altresì irreparabile, ovvero** tale da giustificare, per evidenti ragioni d'urgenza sottese alla completa ed integrale attuazione, a breve, delle suddette previsioni normative, per le motivazioni di seguito chiarite, la pronuncia di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., essendo peraltro sussistente nel caso *de quo*, il *fumus boni iuris*, da



valutarsi ai fini dell'emissione del provvedimento in via cautelare.

La ricorrente, peraltro, se non inserita a pieno titolo nell'immediato nelle cattedre esaurite ad esaurimento, sarà definitivamente esclusa dalle opportunità di stabilizzazione dei docenti precari inseriti in tali graduatorie, specie in considerazione dell'ulteriore previsione della immediata successiva soppressione delle medesime graduatorie.

Difatti, se il MIUR e le Amministrazioni resistenti hanno negato - in fatto - ad oggi qualsivoglia obbligo conformativo, anche in seguito all'istanza, specifica, formalmente proposta dalla ricorrente con ricorso in data **31.05.2017/09.06.2017 (doc. 14)**, nonché a seguito della domanda di reinserimento inoltrata in data **04.07.2018, entro i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, disposto con D.M. 506/2018 (doc. 19)** e dunque non solo in via generale, **essendo a tal data ancora vigenti e sussistenti le suddette graduatorie**, è chiaro che tanto più verrà negato, in concreto, qualsivoglia diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie dopo l'avvenuta soppressione delle stesse, per effetto delle citate previsioni normative, con notevole difficoltà dell'odierna ricorrente **ad ottenere adeguata tutela**, atteso che detta tutela potrebbe, nel proseguo, essere limitata ad una mera tutela risarcitoria, in via generica, e comunque con notevole aggravio della posizione processuale della ricorrente, e potenziale vanificazione dell'azione promossa in giudizio.

Tale rilievo appare assolutamente fondato, atteso che il MIUR, anziché disporre l'aggiornamento periodico triennale come previsto dalle disposizioni di legge primaria, ha, invece, **prorogato la vigenza delle attuali graduatorie ad esaurimento**, ovvero quelle aggiornate per effetto del **D.M. n. 235/2014**, che – invece – secondo le previsioni normative, avrebbero dovuto essere “aggiornate” (mediante formulazione delle richieste di permanenza/aggiornamento dei titoli culturali e di servizio, scioglimento della riserva del conseguimento dei titoli, trasferimento dell'iscrizione presso altra provincia) con successivo D.M. da adottarsi entro l'anno 2017, per il triennio aa.ss. 2017/2020, non provvedendo dunque al loro aggiornamento periodico triennale.

Nel frattempo, si è provveduto infatti, esclusivamente, all'aggiornamento annuale delle Gae, in relazione allo scioglimento della riserva relativa al conseguimento dei titoli di abilitazione.

Il perdurare degli effetti dell'illegittima cancellazione appare dunque riconducibile, ovvero aggravato, altresì, dalla situazione di **mancato aggiornamento delle stesse GaE entro il termine triennale previsto**, che, oltre a non consentire la formulazione della domanda di reinserimento, costituisce preclusione, altresì, alla domanda di trasferimento presso altro Ambito Territoriale, dove, per effetto delle operazioni di immissione in ruolo, le stesse graduatorie sono pressoché prossime all'esaurimento, e offrono comunque, ai docenti legittimamente **inseriti** nelle GAE,



concrete *chances* di stabilizzazione ed ammissione al ruolo.

Si chiede sin da oggi, dunque, che lo stesso *danno* sia, nel proseguo, risarcito in via specifica, con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti necessari al reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Foggia, per la classe concorsuale A019 – Discipline giuridiche ed economiche, attuale classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento successive alla cancellazione, ovvero nelle graduatorie ad esaurimento valide e vigenti per gli anni 2014/2017, o, *in via di mero subordine*, dalla data di formulazione della presente domanda giudiziale, con riconoscimento della contestuale facoltà di richiedere il trasferimento della propria iscrizione presso altra provincia, così come consentito dalle previsioni dei decreti di aggiornamento periodico delle GaE, ovvero ordinando alle Amministrazioni resistenti di accogliere, sussistendone i presupposti, la domanda di trasferimento della medesima ricorrente.

Ciò premesso, può ritenersi sussistere, nel caso *de quo*, il ***periculum in mora*** ai fini dell'emissione di una misura cautelare *ante causam*, potendo, difatti, per effetto della proroga della vigenza delle attuali Gae, risultare tardivo un eventuale provvedimento volto a consentire l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento in data successiva al prossimo aggiornamento triennale, ciò proprio in considerazione dell'espressa previsione della recente Legge n. 107 del 13.07.2015, regolante gli adempimenti e le formalità relativi alle assunzioni dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero, della previsione di successiva soppressione delle graduatorie ad esaurimento.

Invero, ove l'istanza di reinserimento fosse accolta, e dunque il reinserimento disposto entro i termini del prossimo aggiornamento triennale, la ricorrente sarebbe esposta all'ulteriore pregiudizio derivante dall'impossibilità di formulare, entro i medesimi termini per l'aggiornamento delle graduatorie, domanda di trasferimento, che, in quanto tale, è e rimane disciplinata dalle previsioni dei decreti ministeriali di aggiornamento periodico delle GaE.

Ma ciò dà atto, quindi, dell'impossibilità di una adeguata tutela del docente incorso in provvedimento di cancellazione definitiva o depennamento, il quale non potrebbe, al pari degli altri docenti già inclusi in graduatoria, accedere alle domande e preferenze previste dal D.M. di aggiornamento, non potendo chiedere all'atto della formulazione della domanda di reinserimento, ove formulata entro i termini di aggiornamento delle Gae (non prevista e né regolata dai D.M. di aggiornamento periodico delle Gae), il trasferimento dell'iscrizione presso altra provincia, ovvero formulare domanda di trasferimento, prevista e regolata esclusivamente dai D. M. di aggiornamento periodico.



Al contrario, la domanda di reinserimento regolata nel precedente sistema normativo, consentiva al docente incorso in provvedimento di cancellazione in occasione di un precedente periodo di aggiornamento, di richiedere, all'atto della domanda di reinserimento, contestualmente il trasferimento, entro i medesimi termini, presso altra provincia.

Tale possibilità è esclusa nel vigente sistema, atteso che il reinserimento richiesto dal docente incorso in provvedimento di cancellazione (qualificata, peraltro, come “cancellazione definitiva”, e non quale cancellazione limitata al periodo di vigenza delle graduatorie), verrebbe disposto solo esauriti i termini per l'aggiornamento delle Gae, ovvero completate le operazioni di aggiornamento delle graduatorie, e dunque, se non già inserito, il docente non potrebbe formulare domanda di trasferimento dell'iscrizione presso le graduatorie di altra provincia; facoltà che rimarrebbe consentita al medesimo solo in occasione del successivo aggiornamento triennale.

Ciò perché, altresì, la domanda di permanenza/aggiornamento nonché di trasferimento, postulano l'inserimento (a pieno titolo o con riserva) nelle medesime graduatorie ad esaurimento, e la presentazione della domanda avviene esclusivamente mediante il sistema telematico del MIUR, ovvero tramite la piattaforma telematica “**Istanze on line**”, alla quale non possono accedere i docenti non iscritti nelle GaE (**doc. 20 – modello domanda aggiornamento GaE triennio aa.ss. 2007/2009, D.D.G. 16.03.2007**).

Con tale istanza cautelare, rivolta al Giudice del Lavoro dell'On.le Tribunale, la ricorrente chiede dunque che l'Ill.mo Giudice del Lavoro Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal Miur per la presentazione e ricezione della domanda di reinserimento, e trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento relative alla suddetta classe concorsuale, ovvero consentire alla ricorrente di presentare valida domanda in forma cartacea (comunque propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria all'atto del reinserimento), altresì per la formulazione della domanda di trasferimento, regolata dai decreti ministeriali di aggiornamento periodico delle GaE, al pari degli aventi diritto.

E' stato peraltro previsto, nella **Legge n. 107 del 13.07.2015**, che i soggetti che abbiano presentato, in quanto iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento al momento di entrata in vigore della legge (15.07.2015), **domanda di partecipazione al piano di assunzioni ex art. 1 co. 95 e ss. L. 13 luglio 2015, n. 107**, esprimessero al contempo l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali; a ciò consegue che candidati con punteggio basso, con ridotte possibilità di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, presso il quale avessero precedentemente presentato domanda di inclusione in graduatoria, hanno avuto possibilità di trovarsi, invece, in



posizione migliore al fine di conseguire, già a partire dall' A.S. 2015-2016, l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali in relazione ai quali è stata espressa preferenza.

Una pronuncia e/o provvedimento giudiziale che intervenga in momento successivo alla completa attuazione delle suddette previsioni normative, con conseguente soppressione delle graduatorie ad esaurimento, potrebbe dunque essere non idoneo a realizzare l'interesse perseguito con l'azione promossa in giudizio, con pregiudizio per una tutela effettiva della posizione della ricorrente, ed ulteriore aggravarsi del danno.

A tal proposito, risulta opportuno richiamare le previsioni della recente **legge 13 luglio 2015, n. 107** (in G.U. del 15.07.2015), in particolare i commi 95 e ss. dell'art. 1 della citata.

In particolare, il **comma 95** dispone: "Per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, **al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012....**A decorrere dall'a.s. 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria".

Il successivo **comma 96** prevede che "sono assunti a tempo indeterminato, nei limiti dei posti di cui all'art. 95:

- a) i soggetti iscritti *a pieno titolo*, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre banditi con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012.....;
- b) i soggetti iscritti *a pieno titolo* alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605 lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, *esclusivamente con il punteggio ed i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017*".

Il **comma 97** dispone che "al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lett. b e c, partecipano i soggetti ***che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità ed il rispetto dei termini stabiliti dal comma 103.***"

Il **comma 98** dispone che i soggetti suindicati, di cui al comma 96, **sono assunti entro il 15 settembre 2015**, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95; in particolare, in deroga all'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lett. a) e b) **che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alla lett. a) del comma 98, sono**



assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nei limiti in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lett. a), secondo le procedure nazionali di cui al comma 100 (lett. b comma 98).

Il successivo **comma 100** prevede inoltre, come precisato, che “i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lett. b) e lett. c), se in possesso delle relative specializzazioni, esprimono l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. *Esprimono inoltre l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale*”.

Infine il **comma 105** dispone espressamente: “A decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96 lett. b, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratto di qualsiasi tipo e durata”.

Per quanto riguarda le “fasi” del piano straordinario di assunzioni richiamate nelle citate disposizioni, le relative regole e modalità di attuazione sono indicate nel *Decreto Dipartimentale – Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 767 del 17 luglio 2015*, recante **“Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107”**.

In particolare l’art. 4 del suddetto decreto, disciplinante i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al piano assunzionale, ha previsto che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1° lettere a) e b) del medesimo Decreto, che intendessero partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure del piano straordinario di assunzioni, dovessero “presentare un’unica domanda esclusivamente attraverso **Polis – Presentazione On-line delle Istanze**, raggiungibile dalla *home page* del sito Internet del Ministero www.istruzione.it”.

Il comma 2° dell’art. 4 del citato Decreto del 17.07.2015, precisava che a tal fine era pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – del 21 luglio 2015, avviso avente valore di notifica a tutti gli effetti; l’avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 55 – IV serie del 21.07.2015**.

Il successivo comma 3° dell’art. 4 del medesimo decreto ha previsto che le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni, ovvero la domanda di assunzione, l’espressione delle preferenze, le proposte di assunzione, l’accettazione e/o la rinuncia avvenissero esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; il successivo comma 4° ha disposto, infatti, espressamente che “le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 3° non sono prese in considerazione”.

Era infine previsto (**comma 8°**) che **i candidati potessero presentare le domande secondo le modalità descritte ai precedenti commi a partire dalle ore 9,00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14 del 14 agosto 2015**.

Il piano straordinario di assunzioni, ovvero di stabilizzazione del personale docente precario, è



dunque destinato a trovare completa attuazione in tempi brevi, con conseguente soppressione delle graduatorie ad esaurimento, se si considera, peraltro, la perdurante vigenza delle attuali graduatorie ad esaurimento, disposta per effetto della proroga della validità delle medesime, e la circostanza che non si è provveduto a disporre l'aggiornamento periodico triennale delle Gae, in occasione del quale la ricorrente avrebbe potuto formulare ulteriore domanda di reinserimento, con contestuale possibilità di richiedere il trasferimento presso altra provincia.

Entro il prossimo aggiornamento, le Gae presso numerosi ambiti territoriali potrebbero essere, ovvero risultare, esaurite, altresì a seguito delle operazioni annuali di immissione in ruolo, ciò che comporterebbe l'impossibilità per la ricorrente di usufruire, all'atto del reinserimento, della possibilità di trasferimento presso altri ambiti territoriali, ove sussistono evidenti *chances* di assunzione a tempo indeterminato.

Ad esempio, con riferimento all'Ambito territoriale di Reggio Emilia (come anche presso altri Ambiti territoriale provinciali della Regione Emilia Romagna, per la medesima classe di concorso, nonché di altre regioni), risultano attualmente inseriti in graduatoria ad esaurimento solo i nominativi di sei docenti con possibilità di esaurimento della medesima graduatoria per effetto del normale *turn over* entro la fine del corrente anno scolastico, e prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo (**doc. 21 GaE Ambito Territoriale di Reggio Emilia a.s. 2018/2019 – classe concorso A046 Scienze giuridico-economiche**, ex classe conc. A019).

Sussistono, dunque, evidenti e fondate ragioni di urgenza alla base del presente ricorso, e della domanda cautelare, essendo evidente che i tempi legati all'ordinaria cognizione, o l'eventuale pronuncia di provvedimento nell'ulteriore corso del procedimento, sarebbero incompatibili con la tutela effettiva del diritto azionato nel presente giudizio.

Lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito la rilevanza del pregiudizio, in generale, in relazione alle posizioni sostanziali interessate, in considerazione del fatto che chi versi nella citata situazione e/o condizione soggettiva, come enunciata altresì nel presente ricorso, appartiene al personale c.d. precario, e per cui dunque, *a fortiori*, l'ingresso nelle graduatorie costituisce residua possibilità di accedere ad un'occupazione stabile.

A tal proposito, si evidenzia che con decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di Foggia, depositato in data 22.06.2017, è stata omologata dal Tribunale di Foggia la separazione personale della ricorrente e del coniuge (R.G. n. 2105/2017); motivi legati alla necessità di riorganizzare le medesime relazioni familiari in conseguenza della sopravvenuta separazione, anche alla luce delle esigenze di adeguato mantenimento della prole (dovendo la ricorrente concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi per i tre figli minori), e avuto, comunque, riguardo alla necessità della ricorrente di svolgere attività lavorativa



con garanzia di maggiore stabilità (atteso che le parti, in considerazione della complessiva situazione reddituale e delle spese già gravanti sul coniuge, ivi comprese le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale, hanno dichiarato di provvedere ciascuna al proprio mantenimento), hanno determinato la decisione della ricorrente di trasferirsi, congiuntamente ai figli minori, in Emilia Romagna, e, specificamente nella provincia di Reggio Emilia, dove la medesima ha già svolto attività di insegnamento nel precedente anno scolastico (**doc. 22** – **decreto omologazione separazione, con riserva di produzione dei patti, ove richiesto; doc. 23 certificato residenza**).

Ciò premesso, può concludersi per la fondatezza della presente domanda cautelare, sussistendo, in modo certo, sia il *fumus boni iuris*, come emergente dalle deduzioni ed i rilievi esposti nel presente ricorso, sia, altrettanto pienamente, il *periculum in mora*, quale ulteriore presupposto della domanda cautelare, formulata in virtù del presente ricorso, deducendosi, altresì, che il tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio cautelare potrebbe risultare potenzialmente lesivo dei diritti della ricorrente, sotto il profilo della irreparabile perdita del proprio diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, nonché delle *chances* di impiego ed assunzione - in conseguenza, appunto, dell'attuazione del piano di assunzioni, con conseguente soppressione delle graduatorie, ed in considerazione del mancato aggiornamento, ad oggi, delle medesime graduatorie (atteso, altresì, il persistente rifiuto dell'Amministrazione convenuta a disporre il reinserimento della ricorrente, a seguito dell'illegittima cancellazione definitiva, pur dopo l'ulteriore **domanda di reinserimento formulata in data 04.07.2018, sub doc. 19, formulata entro i termini di cui al D.M. n. 506/2018 – 21.06.2018/09.07.2018 - regolante l'aggiornamento annuale delle GaE**).

La meritevolezza di tutela della posizione dell'odierna ricorrente, si ricava difatti dalla negazione, in fatto, del reinserimento, pur a seguito della formale istanza proposta in sede amministrativa in virtù del citato ricorso in data **31.05.2017/09.06.2017**, nonché dell'ulteriore domanda e contestuale diffida avente ad oggetto il reinserimento in data **04.07.2018**, peraltro a seguito della nota statuizione di illegittimità, ed i principi espressi dal Giudice amministrativo; ciò fa comprendere, *a fortiori*, come sarebbe incorsa in mancato accoglimento una domanda proposta non solo formalmente, ma precedentemente all'affermazione di principi e rilievi che non possono non rivestire particolare importanza in relazione alla fattispecie *de qua*.

Non appare, altresì, ipotizzabile sostenere che l'odierna ricorrente, pur a seguito dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione, in assenza di fissazione di termine per la regolare presentazione della domanda di permanenza, avesse dovuto comunque procedere alla redazione della domanda allegata al decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie, dichiarando di



trovarsi, pur a seguito della cancellazione definitiva, nella richiesta condizione dei soggetti “già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento”, formulando dunque non solo una dichiarazione non rispondente al vero (per effetto della conoscibilità del provvedimento di cancellazione), ma destinata ad essere, per tal motivo, certamente idonea a inficiare la validità della stessa domanda; le dichiarazioni stesse vengono, difatti, rese dall’aspirante, specificamente, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria personale responsabilità, della condizione soggettiva, che costituisce requisito di accesso alla procedura di aggiornamento periodico della Gae, la cui invalidità o difetto costituisce – altresì sotto altro aspetto - motivo di nullità della domanda, dichiarazione, dunque, avente carattere obbligatorio in relazione al contenuto nonché agli effetti della domanda di aggiornamento-permanenza prevista e regolata dai D.M. di aggiornamento periodico.

Si evince chiaramente il pregiudizio derivante al docente depennato, ovvero incorso in provvedimento di cancellazione definitiva in conseguenza della mancata presentazione di domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento, dalle “contrastanti” previsioni normative (art. 1 co. 1° bis L. n. 143/2004, e D.M. n. 235/2014 ed ulteriori decreti ministeriali di aggiornamento periodico delle Gae), atteso che – come sopra già ampiamente evidenziato - anche qualora il docente, in difformità alle previsioni sui requisiti di accesso previsti nei D.M., ovvero fonti ministeriali con cui è disposto e regolato l’aggiornamento periodico della Gae, avesse formulato domanda di reinserimento nelle medesime graduatorie ad esaurimento, al medesimo sarebbe stata, in ogni caso, preclusa la contestuale facoltà di formulare richiesta di trasferimento della propria iscrizione presso altra provincia, prevista e disciplinata dal D.M. n. 235/2014, entro i termini di formulazione delle domande previste dal decreto ministeriale di aggiornamento periodico della GAE, così come consentito ai docenti già inseriti, a pieno titolo o con riserva, nelle medesime Graduatorie ad esaurimento.

E’ chiaro, infatti, anche a voler consentire il reinserimento del docente, che la posizione soggettiva del medesimo, in quanto incorso in illegittimo provvedimento di cancellazione definitiva, e dunque non limitata al periodo di vigenza delle graduatorie ad esaurimento, risulta, in conseguenza di adeguata interpretazione sistematica del quadro normativo, fortemente compressa dal mancato riconoscimento delle facoltà previste dai D.M. di aggiornamento delle Gae, atteso che il docente, già destinatario di illegittimo provvedimento di cancellazione, non potrebbe avvalersi, comunque, delle facoltà riconosciute ad altri docenti, già inseriti a pieno titolo o con riserva, nelle medesime graduatorie ad esaurimento, tra cui la possibilità di accedere, all’atto del reinserimento, alla domanda di trasferimento della propria iscrizione presso altra provincia, domanda che rimane, comunque, disciplinata e regolata dal D.M. di aggiornamento delle Gae (e, dunque, in ultimo, il



D.M. n. 235/2014), **da formularsi entro il termine e con le modalità previsti per l'aggiornamento**; domanda alla quale, dunque, il docente depennato, ovvero incorso in provvedimento di cancellazione definitiva, non può accedere, non in ultimo per le richiamate modalità di presentazione delle domande.

A tal riguardo, con riguardo alle domande formulabili dagli aspiranti in sede di aggiornamento, si richiama l'attenzione sull'**art. 9 del D.M. n. 235/2014** (regolante l'aggiornamento delle GaE per il triennio anni scolastici 2014/2017), che prevede, infatti, al 2° comma che “la domanda, completata con le relative dichiarazioni sostitutive dovrà essere presentata....”, al comma 4° è previsto che i requisiti ed i titoli “dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”, peraltro conformemente a quanto espressamente previsto nelle “**Avvertenze**” nel modello di domanda ai fini della presentazione della stessa (frontespizio pag. 1).

L'art. 10 del D.M. cit., rubricato “Regolarizzazione ed esclusione” così dispone: “*E' motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2° e 3° del precedente art. 9*”; prosegue il **comma 3°** dell'art. 10 “*Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti (o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 1 concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia)*”.

L'art. 10 cit., prevede al successivo **comma 4°** che “*l'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dall'autorità scolastica*”; il successivo **comma 5°**, testualmente, così dispone: “*Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergono dai controlli di cui al precedente comma 4° e al successivo art. 15 sono soggette a sanzioni civili, penali, e amministrative*”. L'**art. 15 “Controlli”** contiene, appunto, disposizioni al riguardo.

L'indicata modalità di presentazione della domanda, tramite la piattaforma telematica “*Istanze on line*”, costituisce (ed ha costituito), per tutti i soggetti privi del suddetto requisito o condizione soggettiva (e ciò che costituisce comunque fatto di comune conoscenza nell'ambito degli aspiranti docenti incorso nella cancellazione o nel depennamento per mancata presentazione della domanda di aggiornamento) ulteriore sbarramento ai fini della riformulazione della domanda di aggiornamento.

Tale ulteriore profilo, relativo alle modalità di presentazione della domanda, ovvero la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento o trasferimento mediante la piattaforma telematica “*Istanze on line*”, già determinante, di per sé, nullità della domanda per espressa previsione dei D.M. di aggiornamento delle Gae, costituisce specifico motivo di nullità, ulteriore rispetto a quello concernente il contenuto della domanda, ovvero rispetto alle dichiarazioni da rendersi dall'aspirante.



Concludendo, la mancata adozione del provvedimento, in via cautelare, è tale da comportare un danno grave ed irreparabile per la posizione dell'odierna ricorrente; al contempo deve ritenersi che nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi, riferibili, rispettivamente alle parti resistenti e all'odierna ricorrente, debba, senz'altro, essere attribuita prevalente tutela, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, alla posizione dell'odierna ricorrente, proprio in considerazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla posizione della ricorrente dalla mancata inclusione a pieno titolo nelle suddette graduatorie ad esaurimento, cui è correlata l'immissione in ruolo.

TUTTO CIO' PREMESSO

La dott.ssa Liliana Cozzetto, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'On.le Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sezione del Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

“ - Preliminarmente, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione, del D.M. n. 235 del 01.04.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stato disposto e regolato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017, nonché dei D.M. n. 42/2009 e D.M. n. 44/2011, per i motivi esposti in premessa, ed altresì previa disapplicazione ed annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Foggia per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, corrispondente alla classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche, ex D.p.r 14.02.2016 n. 19, ovvero dei provvedimenti ad esse relativi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai suddetti:

- Accertare e dichiarare, nella presente sede cautelare, il diritto della ricorrente **Liliana Cozzetto**, nata a Santa Sofia d'Epiro (CS) il 30.09.1970 e residente in Reggio Emilia, viale Umberto I, n. 51/02, codice fiscale CZZ LLN 70P70 I309P, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ciro Franco in Scandiano (RE) alla via Vallisneri n. 17/F (*cod. fisc. avv. Ciro Franco: FRN CRI 64L19 H926C*), *con decorrenza* dall'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 disposto con D.M. n. 235/2014, ovvero, in via



di mero subordine, dalla domanda giudiziale, per i motivi esposti in premessa del presente atto, al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Foggia, ovvero nelle GaE dell'Ambito Territoriale di Foggia, altresì vigenti al momento della decisione, per la classe di concorso A019-Discipline giuridiche ed economiche, corrispondente alla classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, ai sensi del Dpr 14 febbraio 2016, n. 19, con il recupero del punteggio maturato, e con la posizione ed i punti spettanti, nonché il diritto, e/o la facoltà della medesima di presentare, all'atto del reinserimento, entro i termini di aggiornamento delle graduatorie, ovvero in conseguenza del reinserimento, domanda di trasferimento dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la medesima classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche;

- *Per l'effetto*, condannare il MIUR - **Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) al viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore**, con sede in Bari (BA) alla via Sigismondo Castromediano n. 123 – Cap 70126 (C.F.: 80024770721), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore**, con sede in Foggia (FG) alla via Giuseppe Rosati n. 2/G, Cap 71121 (C.F. 80001580713; Pec: uspfg@postacert.istruzione.it) domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4 - Cap 40100 (C.F.: 80068910373; Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it - bologna@mailcert.avvocaturastato.it), a disporre, sussistendone i presupposti, il reinserimento della ricorrente Liliana Cozzetto, come in premessa generalizzata, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Foggia, per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, ovvero per l'attuale classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche ai sensi del D.p.r. 24.02.2016 n. 19, valide e vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza; nonché, per quanto di competenza, **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, ad accogliere la domanda di trasferimento della ricorrente, come sopra generalizzata, nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, con la posizione ed i punti spettanti, e, per l'effetto, disporre l'inserimento della ricorrente nelle



graduatorie ad esaurimento formate presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la classe di concorso A46 – Scienze giuridico- economiche, vigenti al momento della decisione.

In via di mero subordine:

“Accertare e dichiarare, nella presente sede cautelare, per i motivi esposti nel presente atto, il diritto della ricorrente **Liliana Cozzetto**, nata a Santa Sofia d'Epiro (CS) il 30.09.1970 e residente in Reggio Emilia (RE) al viale Umberto I n. 51/02, codice fiscale CZZ LLN 70P70 I309P, *con decorrenza* dall'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 disposto con D.M. n. 235/2014, ovvero, in via di mero subordine, dalla domanda giudiziale, al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Foggia, ovvero nelle GaE dell'Ambito Territoriale di Foggia, altresì vigenti al momento della decisione, per la classe di concorso A019-Discipline giuridiche ed economiche, corrispondente alla classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, ai sensi del Dpr 14 febbraio 2016, n. 19, con il recupero del punteggio maturato, e con la posizione ed i punti spettanti,

- *Per l'effetto*, condannare il MIUR - **Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) al viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore**, con sede in Bari (BA) alla via Sigismondo Castromediano n. 123 – Cap 70126 (C.F.: 80024770721), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore**, con sede in Foggia (FG) alla via Giuseppe Rosati n. 2/G, Cap 71121 (C.F. 80001580713; Pec: uspfg@postacert.istruzione.it) domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna (BO) alla via G. Reni n. 4 - Cap 40100 (C.F.: 80068910373; Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), a disporre il reinserimento della ricorrente Liliana Cozzetto, come sopra generalizzata, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Foggia, per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, ovvero per l'attuale classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, ai sensi del D.p.r. 24.02.2016 n. 19, valide e vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ovvero vigenti al momento della decisione, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza.

- *In via ulteriormente gradata*, condannare il MIUR e le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno *in via specifica*, e dunque condannare il MIUR e le Amministrazioni resistenti, previo reinserimento della ricorrente Liliana Cozzetto, come sopra generalizzata,



nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Foggia, a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per il triennio aa.ss. 2014/2017, ovvero vigenti al momento della decisione, per l'attuale classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente, ovvero, a seguito della domanda di trasferimento, e previo inserimento della ricorrente, le graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, onde consentire alla ricorrente di risultare destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, ai sensi delle previsioni di legge.

- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio a favore di parte ricorrente, oltre accessori come per legge, e spese generali”.

Salva ogni altra richiesta da aggiungere o modificare a seguito della costituzione della controparte.

- **Nel merito**, si chiede, sin da oggi, che l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del lavoro, Voglia confermare i provvedimenti assunti in sede cautelare, ovvero accogliere, con salvezza di precisazione ed integrazione e con salvezza di ulteriori domande, le seguenti conclusioni:

“ - Preliminarmente, ove occorra, previo accertamento dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione, del D.M. n. 235 del 01.04.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stato disposto e regolato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017, nonché dei D.M. n. 42/2009 e D.M. n. 44/2011, per i motivi esposti in premessa, ed altresì previa disapplicazione ed annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Foggia per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, corrispondente alla classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche, ex D.p.r 14.02.2016 n. 19, ovvero dei provvedimenti ad esse relativi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai suddetti:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente **Liliana Cozzetto**, come sopra generalizzata, con decorrenza dall'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, disposto con D.M. n. 235/2014, ovvero, in via di mero subordine, dalla data della domanda giudiziale, al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento formate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Foggia, ovvero delle GaE dell'Ambito Territoriale di Foggia, altresì vigenti al momento della decisione, per la classe di concorso A019-Discipline giuridiche ed economiche, corrispondente alla classe di concorso A-



46 Scienze giuridico-economiche ai sensi del Dpr 14 febbraio 2016 n. 19, con la posizione ed i punti spettanti, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza; nonché il diritto, e/o la facoltà della medesima di presentare all'atto del reinserimento, entro i termini di aggiornamento delle graduatorie, ovvero comunque in conseguenza del reinserimento, domanda di trasferimento dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la medesima classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, valide e vigenti valide e vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ovvero, in via di subordine, vigenti al momento della decisione.

- *Per l'effetto*, condannare il MIUR - **Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) al viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore**, con sede in Bari (BA) alla via Sigismondo Castromediano n. 123 – Cap 70126 (C.F.: 80024770721), **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore**, con sede in Foggia (FG) alla via Giuseppe Rosati n. 2/G, Cap 71121 (C.F. 80001580713), a disporre, sussistendone i presupposti, il reinserimento della ricorrente Liliana Cozzetto, come sopra generalizzata, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Foggia, per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, ovvero per l'attuale classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, ai sensi del D.p.r. 24.02.2016 n. 19, valide e vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ovvero in via di subordine vigenti al momento della decisione, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza; nonché, per quanto di competenza, **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, ad accogliere la domanda di trasferimento della ricorrente, come sopra generalizzata, nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la classe di concorso A46 – Scienze giuridico-economiche, con la posizione ed i punti spettanti, e, per l'effetto, disporre l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento formate presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, per la classe di concorso A46 – Scienze giuridico- economiche, valide e vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, ovvero vigenti al momento della decisione.

- Con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore di parte ricorrente, oltre accessori come per legge, e spese generali”.



Con salvezza di formulare altre domande, ivi compresa domanda di risarcimento per i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo provvedimento di cancellazione, ovvero del mancato reinserimento della ricorrente.

Salva ogni altra richiesta da aggiungere o modificare a seguito della costituzione della controparte. Con espressa riserva di precisazione ed integrazione delle conclusioni formulate.

Si producono e si versano in atti i seguenti documenti, come indicati in narrativa ed indice causa:

- 1) Certificato abilitazione rilasciato il 02.02.2016 (**doc. 1**);
- 2) Certificato superamento prove concorso ed inserimento in graduatoria di merito rilasciato in data 02.02.2016 (**doc. 2**);
- 3) Interrogazione storico posizione per l'a.s. 2009/2010 (**doc. 3**);
- 4) Estratto graduatoria provinciale alla data del 11.07.2009, relativa all'ultimo biennio di permanenza in GaE – AA.SS. 2009/2011 (**doc. 4**).
- 5) Graduatorie definitive ad esaurimento (classe concorso ex A019 - pagg. 33-41) pubblicate dall'U.S.T. Ambito Territoriale Foggia in data 30.08.2017, aggiornate all'anno scolastico 2017-2018, a seguito operazioni di aggiornamento annuali (**doc. 5**).
- 6) Riscontro istanza accesso atti del 09.03.2017 (**doc. 6**).
- 7) Certificato di servizio rilasciato dall'I.T.C. "A. Manzoni" con sede in S. Garganico –FG (**doc. 7**).
- 8) "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" presso l'En.A.I.P. – Puglia (Ente Acli Istruzione Professionale – Puglia, con sede in Bari), "E. Mattei", in Vieste –FG (**doc. 8**).
- 9) "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" attività formative P.O.R. Puglia 2000-2006 F.S.E. Asse III Misura 3.3., presso Scuola media "Spalato – Alighieri", con svolgimento di attività didattica nella materia "*L'Unione Economica Europea e Pari Opportunità*" (**doc. 9**).
- 10) "*Domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento per gli AA.SS. 2007/2009*" - **D.D.G. 16 marzo 2007**, presso l'UST Foggia (**doc. 10**);
- 11) Domanda aggiornamento aa.ss. **2009/2010 e 2010/2011**, con contestuale scelta di ulteriori tre province – (**doc. 11**).
- 12) **D.M. n. 44 del 12 maggio 2011** (**doc. 12**);
- 13) **D.M. n. 235/2014** (**doc. 13**).
- 14) Ricorso in sede amministrativa, in data **31.05.2017/09.05.2017** (**doc. 14**);
- 15) Domanda di inserimento nelle **Graduatorie di circolo e di istituto (G.I)**, triennio **aa.ss. 2017/2020** presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (**doc. 15**);



- 16) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23.06.2017 presso I.S. Bertrand Russell – Reggio Emilia (**doc. 16**);
- 17) Contratto individuale di lavoro per sostegno didattico con decorrenza dal 05.10.2017 e cessazione al 30.06.2018 presso l'istituto “Matilde Canossa” – Reggio Emilia (**doc. 17**).
- 18) Diploma di perfezionamento del 14.01.2010, “*Corso specialistico per avvocato del minore*” presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione “Auxilium” Roma (**doc. 18**).
- 19) Domanda reinserimento del 04.07.2018, con allegate ricevute pec (**doc. 19**).
- 20) Modello domanda aggiornamento GaE triennio aa.ss. 2007/2009, D.D.G. 16.03.2007 (**doc. 20**).
- 21) GaE Ambito Territoriale di Reggio Emilia – classe concorso A046 Scienze giuridico-economiche, ex classe conc. A019 (**doc. 21**).
- 22) Decreto omologazione separazione consensuale depositato il 22.06.2017 (**doc. 22**).
- 23) Certificato residenza Comune Reggio Emilia (**doc. 23**).
- 24) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale ed economica (**doc. 24**).

I procuratori di parte ricorrente, Avv. Elda Bisceglia e Avv. Liliana Cozzetto, nella qualità in atti, dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al presente procedimento all'indirizzo pec bisceglia.elda@avvocatifoggia.legalmail.it, ovvero a mezzo fax al n. telefax 0882 222020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, e che il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare, complessivo, inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione che si produce e deposita (**doc. 24**).

Con espressa riserva di precisazione ed integrazione delle conclusioni formulate.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Con osservanza.

Lì – Reggio Emilia, 15.02.2019

Avv. Elda Bisceglia

Avv. Liliana Cozzetto



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’
DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.**

I procuratori Avv. Liliana Cozzetto, in qualità di procuratrice di se stessa, nonché Avv. Elda Bisceglia, da cui la medesima è rappresentata, congiuntamente e/o disgiuntamente, nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce al presente ricorso, rilasciato su foglio separato, come in atti indicato,

PREMESSO

- che il presente ricorso ha ad oggetto l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, attuale classe di concorso A – 46 Scienze giuridico-economiche, dell’Ambito Territoriale di Foggia, valide per gli anni scolastici AA.SS. 2014/2017, ovvero vigenti al momento della decisione, con facoltà della ricorrente di formulare domanda di trasferimento dell’iscrizione presso altro Ambito Territoriale;
- che, ai fini della rituale ed integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ovvero a tutti i docenti che, in virtù dell’inserimento, ovvero per effetto del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale di Foggia, e del trasferimento dell’iscrizione presso altro Ambito Territoriale, per la classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche, corrispondente all’attuale classe di concorso **A-46 Scienze giuridico-economiche**, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall’odierna ricorrente;
- che controinteressati sono anche tutti i docenti di tutte le province d’Italia, ovvero di tutti gli Ambiti Territoriali attualmente iscritti, ovvero già inseriti con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per la suddetta classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, ovvero per l’attuale classe di concorso **A-46 Scienze giuridico-economiche**;

Ritenuto

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che venga pubblicato, a tal fine, sulla Gazzetta Ufficiale, un sunto del ricorso;
- che l’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata, sotto tal profilo (si veda anche Consiglio di Stato, IV Sez., n. 106 del 19.02.1990);



- che la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre onerosa per la ricorrente;
- che il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che il Giudice amministrativo ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento su cui si controverte (tra le tante, TAR Lazio n. 176/09);
- che anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa in ragione dell'urgenza della procedura, delle peculiarità del caso (ravvisabili nel numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, nonché esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale), che giustificano il ricorso all'autorizzazione di notifica nei termini indicati da parte odierna ricorrente;

Rilevato inoltre

- che la notifica con pubblicazione su sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR (www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami18));

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente, come rappresentata e difesa,

FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ovvero in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e, all'uopo, del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR, ed affissione negli spazi dell'Ufficio Scolastico Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente, o secondo le modalità ritenute opportune;
- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata



dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, così ai sensi delle previsioni di legge;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con osservanza.

Lì, – Reggio Emilia, 15.02.2019

Avv. Liliana Cozzetto

Avv. Elda Bisceglia

